



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO CAMERALE N. 6 DEL 4/08/2015

Oggetto: Emolumenti spettanti al Collegio dei revisori dei conti: provvedimenti

Si dà atto che si sono allontanati i Revisori dei conti dr. Petroli, dr. Rossi e dr. Sottile nonché la consigliera Chirico.

Su invito del Presidente, il Segretario Generale avv. Mario Esti illustra la proposta di delibera che di seguito si riporta.

Vista la Legge n.580/93 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come modificata dal Decreto Legislativo n.23/10;

visti i Decreti del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 85 del 29.3.2010, n.218 del 10.12.2010, n. 56 del 11.3.2011, n. 9 del 18.1.2012, n.115 del 17.4.2012, n.260 del 21.11.2012 e n.176 del 4.9.2014 con i quali sono stati nominati i componenti del Consiglio della CCIAA di Napoli;

visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio camerale approvato con Deliberazione Consiliare n. 10 del 31.7.2001;

visto il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011;

letta la "Relazione sulla verifica amministrativo-contabile" (di seguito "verifica amministrativa contabile") effettuata dal 5 marzo al 20 aprile 2012 presso la Camera di Commercio di Napoli dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), ed acclarata al protocollo generale dell'Ente con il numero 84326 del 12.10.2012;

richiamata la Determinazione Segretariale n. 476 del 31/10/2014 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Ilaria Desiderio l'incarico di direzione ad interim dell'Area Gestione Risorse;

richiamata la Determinazione Segretariale n.555 del 23/12/2014 con la quale sono stati individuati i dirigenti responsabili delle istruttorie inerenti la verifica amministrativa contabile MEF;

richiamata la deliberazione di Giunta camerale n.142 del 31/10/2013 e successiva nota di trasmissione del 6/12/2013 prot. 31847 con la quale questo Ente ha presentato le proprie controdeduzioni, alle verifica amministrativa contabile de qua, riscontrate dal Ministero con nota prot. 14805 del 19/05/2015;



Il Servizio Ragioneria e Bilancio nella persona della Dott.ssa Immacolata Avellino Posizione Organizzativa Alta Professionalità, sotto il controllo del Dirigente ad interim dell'Area Gestione Risorse Avv. Ilaria Desiderio, che attesta la regolarità del procedimento svolto, la correttezza per i profili di competenza, la veridicità degli atti richiamati e la loro esistenza presso l'ufficio, ha avanzato la relazione istruttoria che è stata trasmessa dal Dirigente ad Interm dell'Area Economico Finanziaria con nota prot.16546 del 05.06.2015 e che il Segretario Generale, d'intesa con il Dirigente Proponente intende riassumere apportando le precisazioni che in sintesi si riportano:

Premesso

che con delibera di Consiglio Camerale n.14 del 21.12.2001 in applicazione del DPR 363/2001 erano stabiliti i compensi per i componenti degli Organi della Camera di Commercio di Napoli tra i quali quelli per il Collegio dei Revisori dei Conti, fissati nella seguente misura:

- *Presidente: Lire 59.000.000 (pari ad €30.470,96)*
- *Componenti: Lire 39.400.000 (pari ad €20.348,40)*
- *Membri supplenti: Lire 3.000.000 (pari ad €1.549,37)*

che con successiva delibera n.11 del 20/10/2005 il Consiglio Camerale dando seguito alla nota MAP (Ministero Attività Produttive) del 21/06/2005 procedeva all'aggiornamento degli emolumenti riconosciuti agli Organi Camerali ai sensi dell'art. 1 comma 4 del DPR 20/08/2001 n.363, con esclusione di quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, per i quali l'allora Segretario Generale, in quella sede deliberante, ribadiva gli orientamenti precedentemente proposti dallo stesso all'organo deliberante, in merito ai compensi dei revisori, espressi anche durante la Giunta camerale n. 22 del 09.11.2001, il Consiglio camerale n. 6 del 21.12.2001 ed il Consiglio camerale n. 6 del 20.10.2005, e cioè di collegarli gli stessi al meccanismo delle tariffe professionali dell'Ordine dei Commercialisti.

che con determinazione commissariale n.133 del 23/12/2009 il Commissario straordinario p.t. della CCIAA di Napoli riparametrava gli emolumenti del Collegio dei Revisori stabilendo con decorrenza dall'01/01/2009 i compensi dei suoi componenti nella misura prevista dalla Tariffa professionale dei dottori commercialisti ex DPR 645/94, *ratione temporis* vigente;

Considerato

che la verifica amministrativa contabile MEF del 12,10.2012 prot.84326 acquisita al ns. prot il 16.10.2012 prot.0027880 rilevava "irregolarità e disfunzioni" tra cui quella del compenso liquidato al Collegio dei Revisori dei Conti a far data dal 1 gennaio 2009 in attuazione della menzionata determinazione commissariale n.133/2009, rappresentando all'Ente camerale la necessità di "procedere alla riconduzione dei compensi riconosciuti ai componenti dell'organo di controllo alla misura preesistente alla determina commissariale n. 133/2009 procedendo al recupero delle somme erogate in eccesso ...";



che con la circolare n.1066 del 04/01/2013, il Ministero dello Sviluppo Economico, tra l'altro, ha ribadito:

- la permanenza dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 del D.P.R. 363/2001 in merito alla determinazione degli emolumenti spettanti agli organi camerali,
- che l'entrata a regime della disciplina prevista dal D.L. 15 febbraio 2010 n. 23 comporterà la perdita di efficacia delle disposizioni dell'art. 1 del D.P.R. 363/2001 e, in particolare, i compensi degli organi camerali saranno fissati secondo criteri stabiliti con un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia,

che tale Decreto Interministeriale ad oggi non è stato emesso;

che con delibera di Giunta camerale n.142 del 31/10/2013 e successiva nota di trasmissione del 6/12/2013 prot. 31847, la CCIAA di Napoli ha controdedotto ai rilievi di cui alla Relazione ispettiva del MEF argomentando la giustezza del provvedimento Commissariale 133/2009;

Rilevato

Che nelle more di altre interlocuzioni Ministeriali con il MEF con propria nota prot. 36963 del 18/12/2014 il Dirigente dell'Area Gestione Risorse segnalava al Segretario Generale, la necessità di assumere determinazioni sulla problematica della liquidazione degli emolumenti al Collegio dei Revisori dei Conti, all'uopo procedendo *"a tutela dell'interesse pubblico e delle ragioni economiche e di bilancio della CCIAA di Napoli, in via cautelativa, ad interrompere la prescrizione dell'azione per il recupero di quanto indebitamente erogato e costituire in mora ex artt. 1219 e 2943 C.C."* sia per ciascuno dei componenti pro tempore dell'Organo percipiente i compensi che per il Commissario straordinario e il Segretario Generale p.t. che adottarono la determinazione 133/2009;

Che in conseguenza si adottavano gli atti interruttivi dei termini prescrizionali con formali provvedimenti del Dirigente ad interim dell'Area Economico Finanziaria nelle forme di legge;

Che il dott. Bruno Rossi e il dott. Alfredo D'Angelo con proprie note rispettivamente del 09/01/2015 e del 13/01/2015 hanno contestato con atto di diffida, tra l'altro, la richiesta di restituzione delle somme percepite eccependo che gli stessi hanno ricevuto un compenso per un incarico professionale regolarmente eseguito e corrispettivizzato su base annua e in esecuzione di formali atti deliberativi approvati;

Che in conseguenza di tali contestazioni è emersa la necessità di acquisire un attività di tutoring legale sulla tematica in parola di difficile soluzione al fine di evitare contenziosi con i professionisti a suo tempo incaricati ed evitare danni all'Amministrazione, anche sui temi inerenti eventuali responsabilità per danni di



qualsiasi natura, attese le carenze normative e i divergenti orientamenti con il MEF

Che ai fini di cui sopra con nota Segretariale prot.37859 del 29.12.2014 si è richiesta assistenza allo studio legale Abbamonte di Napoli sul punto 20 dei citati rilievi del MEF;

letto sull'argomento *de quo* il parere *pro veritate* -acquisito al protocollo camerale il 28.04.2015 al n. 12916- reso dall'avv. Andrea Abbamonte, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale unitamente agli atti in essa richiamati, richiesto dal Segretario Generale con nota del 29/12/2014 e successiva nota di integrazione del 26/01/2015, nel quale lo stesso esperto ha evidenziato:

- che l'applicazione della Tariffa dei dottori commercialisti ex DPR 645/1994 *"operata con la determinazione n.133/2009 non poteva ritenersi tout court illegittima in quanto non vietata dalla legge ma frutto di una scelta discrezionale e insindacabile del Consiglio (e per esso del Commissario straordinario) che, sul punto si era avvalso di una facoltà prevista dalla legge"* ed in particolare dal D.P.R. 363/2001; semmai tale scelta comportava una sorta di onerosità di tali compensi come segnalato dal MEF nella verifica amministrativa contabile;
- *"che l'Ente in via cautelativa debba procedere a revocare in autotutela la determina n.133/2009 adeguandosi ai rilievi esposti dal MEF con la contestazione del 12/10/2012, rideterminando a partire dal 1/1/2015 gli emolumenti dei membri del Collegio dei Revisori secondo gli importi previgenti alla det. 133/2009"*
- che la revoca in autotutela (ex articolo 21 quinquies legge 241/90) si differenzia dall'annullamento in autotutela (ex articolo 21 nonies legge 241/90) perché nel primo caso l'esercizio dello ius poenitendi da parte dell'Amministrazione avviene per ragioni di opportunità in virtù di una rinnovata diversa valutazione dell'interesse pubblico originario (nella fattispecie una sorta di onerosità degli emolumenti del Collegio dei revisori) e non presuppone l'illegittimità dell'atto da revocare; nel secondo caso, invece l'annullamento è dettato da ragioni di originaria illegittimità dell'atto da annullare;
- che la revoca in discorso non può essere retroattiva per diverse motivazioni:
 - la revoca ai sensi dell'articolo 21 quinquies legge 241/90, non essendo motivata in ragione della illegittimità originaria dell'atto da revocare non può avere effetti retroattivi non potendo incidere su situazioni già perfezionatisi (CdS, sez. V, 14-10-2014 n.5082),
 - la variazione del compenso dei revisori può essere introdotta solo attraverso una nuova delibera del Consiglio Camerale. Difatti la variazione del compenso non può essere retroattiva, ovvero deve avere come



condizione preliminare l'adozione di un motivato atto di autotutela, riferito alla Determina commissariale n. 103/2009, che, per il principio del *contrarius actus*, non può che essere promulgato dal Consiglio camerale, - la Determina commissariale ha applicato l'unica legge vigente al momento della sua emanazione, ovvero *ratione temporis* che rimanda la determinazione del compenso agli Organi camerale, senza alcun richiamo a minimi o massimi vincolanti; pertanto un eventuale annullamento /revoca in autotutela della delibera n. 133/2009, con conseguente variazione del compenso dei revisori rispetto all'importo determinato con la Delibera commissariale n. 103/2009, non può avere effetti *ex tunc*, ovvero retroattivi,

- che quant'anche la determinazione 133/2009 fosse considerata illegittima troverebbe applicazione l'articolo 1 comma 136, della legge 311/2004 che prevede che anche in caso di annullamento in autotutela di atto ad origine illegittimo non è possibile incidere retroattivamente su posizioni già acquisite, prevedendo espressamente la irripetibilità della somme già versare dalla P.A. in costanza di rapporti contrattuali o riconvenzionali instaurati con atto emesso almeno tre anni prima (nella specie la determinazione commissariale n.133 è stata emessa in data 23.12.2009 con conseguente consolidamento triennale degli effetti della stessa);

Dato atto infine

che con nota prot. 14805 del 19/05/2015, trasmessa al Dirigente dell'Area Gestione Risorse in qualità di RUP in data 28/05/2015, il MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ha respinto le deduzioni sostenute dalla Camera di Commercio di Napoli, ritenendo *"la risposta camerale non condivisibile"*..

Considerato

che la revoca in autotutela della determinazione commissariale n.133 del 23.12.2009, attraverso una nuova delibera del Consiglio Camerale, al fine di conseguire un risparmio (e quindi minori oneri finanziari per l'Ente) ed in aderenza a quanto indicato sul punto in discorso dalla verifica amministrativa contabile effettuata dal 5 marzo al 20 aprile 2012 presso la Camera di Commercio di Napoli dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), comporta la riconduzione dei compensi riconosciuti ai componenti dell'organo di controllo alla misura preesistente alla determina commissariale n. 133/2009,

che sono state già inviate, alla competente Procura Regionale presso la Corte dei Conti della Campania, la Relazione ispettiva sulla verifica amministrativo - contabile dell'anno 2012, le controdeduzioni alla verifica amministrativa contabile della Giunta Camerale del 31.10.2013, la Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. 39889 del 08.05.2015, per cui non sussistono altri obblighi essendo l'organo contabile informato della tematica;



che nelle more di qualsiasi pronunziamento del MEF o di altri organi competenti ed in aderenza a quanto indicato sul punto in discorso dalla verifica amministrativo contabile effettuata dal 5 marzo al 20 aprile 2012 presso la CCIAA di Napoli dal MEF, si ritiene di adeguarsi a quanto riportato alle pag.42 e 43 della stessa verifica MEF sopracitata del 2012, con la riconduzione dei compensi riconosciuti ai componenti dell'organo di controllo alla misura preesistente alla Determina Commissariale nr.133/2009, di seguito quantificati:

- Presidente: € 27.423,87
- Componenti: € 18.313,56
- Membri supplenti: €1.394,82

Tenuto conto che il DL nr.78/2010 convertito in legge 122/2010 all'art.6 comma 3 ha stabilito che le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate corrisposti dalle P.A. di cui al comma 3 art.1 della L.196/2009, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 10% (da riversare al Bilancio dello stato) rispetto agli importi risultanti alla data del 30/04/2010, per cui gli importi di cui sopra risulterebbero così determinati :

- Presidente: € 24.681,48
- Componenti: € 16.482,21
- Membri supplenti: €1.254,99

Tutto ciò esposto si

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di revocare la determinazione commissariale n.133 del 23.12.2009 in autotutela, in aderenza alla verifica amministrativa contabile effettuata dal 5 marzo al 20 aprile 2012 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per ragioni di opportunità a tutela del bilancio, conseguendo un risparmio e quindi minori oneri finanziari per l'Ente;
- 2) di determinare per l'anno 2015, il compenso del Collegio dei Revisori dei Conti, nella misura preesistente alla revocata determinazione commissariale n. 133/2009, attraverso la riconduzione dei compensi riconosciuti ai componenti dell'organo di controllo alla misura preesistente alla determina commissariale n. 133/2009, di seguito così quantificati:
 - Presidente: € 24.681,48
 - Componenti: € 16.482,21
 - Membri supplenti: €1.254,99



- 3) di trasmettere la presente al Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - in esecuzione di quanto richiesto con nota prot. 14805 del 19/05/2015;
- 4) Di dare mandato al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria di procedere al ricalcolo delle competenze dovute ai componenti del Collegio dei Revisori alla luce del presente deliberato.

II SEGRETARIO GENERALE

letta la su estesa relazione , condivisa la proposta di deliberazione in punto di legittimità, la sottopone al Consiglio.

Il Segretario Generale
F.to: Avv. Mario Esti

IL CONSIGLIO CAMERALE

sentito il Segretario Generale avv. Mario Esti;

vista la relazione istruttoria agli atti e la proposta avanzata dal Dirigente Area Gestione Risorse Avv. Ilaria Desiderio e condivise dal Segretario Generale;

vista la legge 29.12.1993 n. 580 così come modificata dal D.lgs. 15.2.2010 n.23 e, in particolare, l'art. 11, lettera d);

visto l'art. 19, comma 2, dello Statuto camerale;

visto l'art. 5 del DPR 254 del 2.11.2005;

visto il DL. 192/2014 convertito in L. 147/2014;

presenti e votanti n. 20 componenti;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di revocare la determinazione commissariale n.133 del 23.12.2009 in autotutela, in aderenza alla verifica amministrativa contabile effettuata dal 5 marzo al 20 aprile 2012 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per ragioni di opportunità a tutela del bilancio, conseguendo un risparmio e quindi minori oneri finanziari per l'Ente;



- 2) di determinare per l'anno 2015, a partire dalla data della presente delibera, il compenso del Collegio dei Revisori dei Conti, nella misura preesistente alla revocata determinazione commissariale n. 133/2009, attraverso la riconduzione dei compensi riconosciuti ai componenti dell'organo di controllo alla misura preesistente alla determina commissariale n. 133/2009, così come quantificata nella presente proposta di deliberazione;
- 3) di trasmettere la presente al Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - in esecuzione di quanto richiesto con nota prot. 14805 del 19/05/2015;
- 4) Di dare mandato al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria di procedere al ricalcolo delle competenze dovute ai componenti del Collegio dei Revisori alla luce del presente deliberato;
- 5) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Avv. Mario Esti

IL PRESIDENTE

F.to: Dr. Maurizio Maddaloni

Originale firmato con firma autografa e conservato presso la CCIAA di Napoli ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39 del [12/02/93](#)